



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO
VIA CASTELLO, 7 – 10070 FIANO (TO)
011 9254261 – 011 9254552 - 011 9255121
C.F.: 92028690011 - C.M.: TOIC828007 - sito: www.icfiano.edu.it



TOIC828007@istruzione.it



TOIC828007@pec.istruzione.it

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L'operatore economico **SIGMA IMMOBILIARE sas di Ferrari Massimo e C.**,
con sede in Ciriè (TO) Via Lanzo 10, p. iva 05428680010 nella persona del legale rappresentante
Ferrari Massimo nato a Pontremoli (MS) il 23/11/1959 cod. fisc. FRRMSM59S23G870U, di
seguito denominato **òsponsorò**;

E

l'Istituto Comprensivo Statale di Fiano rappresentato legalmente dal Dirigente
Scolastico prof.ssa Luigina Castagnero, sito in Via Castello, 7 ñ10070 Fiano (TO) ñ C.F.
92028690011 di seguito denominato **òsoggetto sponsorizzatoò**;

premesso

- che l'Istituzione scolastica di cui sopra ha previsto la realizzazione dell'attività di sponsorizzazione del progetto **òDiario scolastico a.s.2020/21ò**;
- che lo Sponsor ha interesse a patrocinare l'attività di cui sopra al fine di pubblicizzare il proprio nome, marchio, immagine, prodotti, azienda;
- che all'Istituto sono note le finalità dell'attività svolta dallo Sponsor e che esse non contrastano con le attività educative e culturali svolte dall'Istituto stesso;
- che sono stati fissati dal Consiglio d'Istituto, mediante delibera n.12 del 12/02/2020 i criteri e i limiti per procedere ad accordi di sponsorizzazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 45 del 129/2018 e disciplinato dal correlato regolamento;
- che attraverso l'avviso pubblico prot. n.1550 del 06/03/2020 l'istituzione scolastica ha comunicato la propria volontà di acquisire manifestazione di interesse finalizzata alla sponsorizzazione del progetto **òDiario scolastico a.s. 2020/2021ò**;
-

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 Oggetto della sponsorizzazione

Il presente contratto di sponsorizzazione si riferisce alla realizzazione della seguente attività,
inerente al Progetto **òDiario scolastico a. s. 2020/2021ò**.

Art.2 Obblighi dell'Istituzione scolastica

L'Istituzione scolastica si obbliga:

- a realizzare la sponsorizzazione mediante pubblicazione sul diario dell'Istituto Comprensivo di Fiano per il prossimo a.s. 2020/2021.

Art.3 Obblighi dello sponsor.

Lo Sponsor concederà per tali prestazioni all'Istituzione Scolastica:

- un corrispettivo/finanziamento globale di € 150,00 tramite bonifico sul c/c bancario intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO IBAN IT72W0200830200000003132685.

Lo sponsor deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato.

Art.4 Facoltà di recesso

A norma dell'art. 1373 c.c. l'Amministrazione scolastica ha diritto di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo che rechi pregiudizio alla corretta e funzionale realizzazione dell'attività o del progetto sponsorizzato, ovvero, danno di immagine all'istituzione scolastica.

Lo sponsor ha diritto di recedere dal contratto qualora le richieste dell'Istituzione Scolastica si discostino da quanto disciplinato dal presente atto.

Art. 5 Risoluzione del contratto

Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Dirigente Scolastico e della Giunta Esecutiva al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.

Lo sponsor potrà verificare il rispetto delle condizioni contrattuali.

La scuola ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, in caso di inadempimento delle prestazioni, come sopra specificato, con preavviso scritto di gg. 10 a mezzo di raccomandata a.r., ovvero, inoltre via pec, con conseguente rimozione del nome da tutto il materiale, a cura dell'istituzione scolastica ed a spese dello Sponsor.

Con le stesse modalità lo sponsor potrà esercitare il diritto di recesso nel caso in cui si verifichi la circostanza descritta nel secondo capoverso.

In caso di risoluzione del contratto lo Sponsor sarà tenuto al risarcimento del danno cagionato all'Amministrazione scolastica. Il mancato pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza, ipso iure, dell'affidamento.

Art. 6 Diritto d'uso dell'immagine

Lo Sponsor non avrà il diritto di utilizzazione per uso pubblicitario e commerciale dell'immagine della scuola, ancorché si tratti di immagine collettiva e non individuale dei soggetti della scuola stessa.

Art.7 Pubblicità

Lo Sponsor avrà il diritto nel territorio nazionale, per la durata del contratto, di svolgere ogni attività pubblicitaria e promozionale che ritenga opportuna relativamente alla propria sponsorizzazione dell'evento e potrà pubblicizzare il fatto di essere impegnato nella sponsorizzazione; si impegna però a non divulgare in pubblicità l'importo degli oneri finanziari sostenuti per la sponsorizzazione. La sponsorizzazione non potrà avvenire prima della corresponsione dell'oggetto della sponsorizzazione stessa.

Art. 8 Limiti di responsabilità

La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'attività suindicata ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità, fra scuola e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro. Nell'ambito delle sue attività -relativamente al rispetto delle leggi vigenti e degli eventuali requisiti normativi richiesti - lo Sponsor è consapevole di sottostare, nello svolgimento della sua attività nella scuola all'approvazione del Dirigente Scolastico.

Art. 9 Clausola di non esclusività

Sono ammesse sponsorizzazioni anche plurime ad una singola iniziativa o attività prevista nel Ptof della scuola.

Art. 10 Esecutività

Il Consiglio d'istituto dà mandato al Dirigente Scolastico e alla Giunta Esecutiva di valutare le finalità e le garanzie offerte al soggetto sponsorizzatore, richiedendo eventualmente lo statuto della società, e di sottoporre il relativo contratto al Consiglio d'istituto, che si riserva di rifiutare sponsorizzazioni proposte qualora:

1. ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
2. ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
3. la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale;
4. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
5. pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale disdicevole per la moralità pubblica;
6. messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art.11 Durata

Il presente contratto avrà efficacia dal 31/03/2020 al 31/08/2021.

Art.12 Trattamento dei dati

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. La conclusione di un contratto di sponsorizzazione da parte dell'istituzione scolastica esclude la comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali. Tale comunicazione non può ritenersi né prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice Privacy), né rispondente allo svolgimento di funzioni istituzionali (art. 18, comma 2 Codice privacy), ed è da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per l'amministrazione dell'istituto Comprensivo di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.

Art.13 Trattamento fiscale

Le prestazioni oggetto del presente contratto di sponsorizzazione sono assoggettate alle vigenti disposizioni in materia fiscale. Trovano, altresì, applicazione le norme sui tributi locali, alla cui applicazione il presente contratto fa rinvio, salvo motivata deroga in relazione alla natura della prestazione resa a favore dell'autonomia scolastica.

Art. 14 Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere il foro competente è quello di Ivrea.

Spese ed oneri fiscali: sono a carico dello Sponsor tutte le spese eventuali di stipulazioni del contratto, nonché tutti gli oneri fiscali da versare in ottemperanza alla normativa vigente. Il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Art.15 Disposizioni finali

Spese e oneri fiscali sono a carico dello sponsor, come tutte le spese eventuali di stipulazioni del contratto, qualora le stesse si dovessero rendere necessarie. Restano ugualmente a carico dello sponsor tutti gli oneri fiscali, retributivi e contributivi da corrispondere in relazione all'attività di sponsorizzazione svolta, qualora previsto dalla normativa vigente.

Il presente atto è pubblicato sul sito web dell'istituzione scolastica.

Il presente atto, stipulato nell'interesse delle parti, redatto in carta semplice e sottoscritto in data 31 / 03/2020, potrà essere successivamente integrato e/o modificato a causa di sopravvenute esigenze previo accordo tra le parti e sempre nella stessa forma scritta.

Per presa visione e accettazione delle clausole contrattuali

Lo Sponsor

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luigina CASTAGNERO
(firmato digitalmente)